

**Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 rev. 04 MPE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii)

<b>Titolo</b>	<b>Modalità di calcolo dei margini ai fini del MGP e del MI da parte del GME in caso di mancata ricezione</b>
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 39, comma 39.3, Articolo 52, commi 52.2 e Articolo 60, comma 60.2, della Disciplina del mercato elettrico
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pubblicata in data .....**

## 1. Premessa

L'articolo 39, comma 39.3, della Disciplina, prevede che qualora il BRP, l'operatore delegato ovvero Terna non abbiano mai fornito rispettivamente i margini ai fini del MGP, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MGP secondo quanto previsto nelle DTF.

L'articolo 52, commi 52.2, della Disciplina, prevede che qualora il BRP, l'operatore delegato ovvero Terna non forniscano i dati sui margini ai fini del MI, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere relativi al MI secondo quanto previsto nelle DTF.

L'articolo 60, comma 60.1, della Disciplina prevede che entro la chiusura della fase di nomina, il GME acquisisce da Terna, relativamente a ciascun periodo rilevante, i dati concernenti i margini a salire e a scendere, nonché quelli degli intervalli di fattibilità definiti da Terna che contribuiscono alla determinazione di tali margini, ai fini della registrazione delle nomine PN relative ad ogni unità.

L'articolo 60, comma 60.2, della Disciplina prevede che qualora Terna non fornisca i dati relativi ai margini e degli intervalli di fattibilità, il GME determina i valori dei margini a salire e a scendere relativi alla fase di nomina secondo i criteri definiti nelle DTF.

## 2. Valori dei margini a salire e a scendere ai fini del MGP assegnati dal GME in caso di mancata ricezione

Ai sensi dell'articolo 39, comma 39.3, della Disciplina, qualora il BRP, ovvero l'operatore delegato, delle unità in prelievo indicate nella DTF 23 MPE, ovvero Terna per tutte le altre unità, non abbia mai fornito<sup>1</sup> i dati concernenti i margini a salire ovvero a scendere ai fini del MGP, il GME pone i valori di tali margini pari a 800,000 MW.

Qualora cambi il BRP, ovvero l'operatore delegato, di una unità in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD e il nuovo BRP, ovvero l'operatore delegato, non fornisca i dati concernenti i margini a scendere ai fini del MGP, il GME utilizza i valori acquisiti più di recente.

## 3. Criteri di calcolo dei margini ai fini del MI da parte del GME in caso di mancata ricezione

---

<sup>1</sup> Il BRP operatore di mercato può fornire i dati relativi ai margini mediante apposita funzionalità disponibile sul SIME. L'operatore delegato può fornire i predetti dati utilizzando il modello disponibile sul sito del GME al seguente link <https://www.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Accesso-ai-Mercati/Elettricit /MercatiElettrici/ComePartecipare/Modulistica>

Ai sensi dell'articolo 52, comma 52.2, della Disciplina, qualora il BRP, ovvero l'operatore delegato, di una unità in prelievo appartenente ad una zona geografica e non abilitato al MSD o TERNA, per tutte le altre unità non fornisca i dati concernenti i margini a salire ovvero a scendere ai fini di una sessione del MI-A, il GME determina i dati secondo i seguenti criteri<sup>2</sup>.

$$[1]^3 \quad M_{MI-n}^+(k, h) = M_m^+(k, h) - \overline{\overline{QEV}}_m(k, h) + \overline{\overline{QEA}}_m(k, h)$$

$$[2]^4 \quad M_{MI-n}^-(k, h) = M_m^-(k, h) + \overline{\overline{QEV}}_m(k, h) - \overline{\overline{QEA}}_m(k, h)$$

Dove

$h$  è il periodo rilevante pari al quarto d'ora;

$M_{MI-n}^+(k, h)$  è il margine a salire, relativo all'unità  $k$  e al periodo rilevante  $h$ , ai fini della sessione del MI-A, ovvero della fase del MI-XBID;

$M_{MI-n}^-(k, h)$  è il margine a scendere, relativo all'unità  $k$  e al periodo rilevante  $h$ , ai fini della sessione del MI-A, ovvero della fase del MI-XBID;

$MI-n$  Sessione del MI-A (MI-A 1, MI-A 2, MI-A3) o fase del MI-XBID per la quale si determinano i margini;

$M_m^+(k, h)$  è il margine a salire, relativo all'unità  $k$  e al periodo rilevante  $h$ , utilizzato ai fini dell'ultima delle sessioni di mercato svoltesi relativamente a MGP, MI-A o fase di MI-XBID (sessione  $m$ ), per la quale i margini siano stati comunicati da Terna, ovvero dal BRP ovvero dall'operatore delegato;

$M_m^-(k, h)$  è il margine a scendere, relativo all'unità  $k$  e al periodo rilevante  $h$ , utilizzato ai fini dell'ultima delle sessioni di mercato svoltesi relativamente a MGP, MI-A o fase di MI-XBID (sessione  $m$ ), per la quale i margini siano stati comunicati da Terna, ovvero dal BRP ovvero dall'operatore delegato;

$\overline{\overline{QEA}}_m(k, h)$  è la quantità di energia complessivamente accettata in acquisto per l'unità  $k$  e al periodo rilevante  $h$  (inclusa quella specificata nelle offerte CET in prelievo registrate

<sup>2</sup> I margini ricevuti dai BRP, ovvero dagli operatori delegati, non sono soggetti ad alcun tipo di controllo di verosimiglianza, in quanto l'applicazione di oneri di sbilanciamento in caso di mancato rispetto degli impegni di acquisto o vendita contratti rappresenta un sufficiente disincentivo a dichiarazioni non veritiere.

<sup>3</sup> Da ripetersi per ogni sessione di MI-A e fase di MI-XBID.

<sup>4</sup> Da ripetersi per ogni sessione di MI-A e fase di MI-XBID.

sulla PCE<sup>5</sup> come eventualmente modificata a seguito della risoluzione del MGP) nella sessione di mercato  $m$ , nonché nelle sessioni di mercato successive a  $m$  e già svoltesi prima della sessione MI-n e MSD;

$\overline{QEV}_m(k, h)$  è la quantità di energia complessivamente accettata in vendita riferita all'unità  $k$  e al periodo rilevante  $h$  (inclusa quella specificata nelle offerte CET in immissione registrate sulla PCE, come eventualmente modificata a seguito della risoluzione del MGP) nella sessione di mercato  $m$ , nonché nelle sessioni di mercato successive a  $m$  e già svoltesi prima della sessione MI-n e MSD.

#### **4. Valori dei margini a salire e a scendere ai fini della PN assegnati dal GME in caso di mancata ricezione**

Ai sensi dell'articolo 60, comma 60.2, della Disciplina, qualora Terna non fornisca al GME i dati concernenti i margini a salire ovvero a scendere, nonché quelli degli intervalli di fattibilità ai fini della PN, il GME pone i valori di tali margini pari a quelli del MI.

---

<sup>5</sup> PCE: Piattaforma dei Conti Energia di cui al TIDE.